

**OGGETTO: Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2021/2023 e Piano Annuale 2021. Modifica**

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di Ottobre, in Cagliari il Revisore Dr. Gian Luca Zicca, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 4 del 19 Marzo 2019, ha esaminato la documentazione inerente la proposta in oggetto ai fini del rilascio del proprio parere.

**Visti**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**Preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**Preso atto che:**

con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 29.03.2021 è stato approvato il Piano del Fabbisogno di Personale per il periodo 2021-2023 annualità 2021;

**Considerato** che nell'anno 2021:

- è avvenuto il collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età di un dipendente - categoria B1 - con decorrenza dal 30.04.2021;
- è prevista la cessione del contratto per mobilità di un dipendente - categoria B3 - con decorrenza dal 01.11.2021

**Ravvisata** la necessità di provvedere per il triennio 2021-2023, a modifica ed integrazione di quanto previsto nel fabbisogno approvato con deliberazione G.C. n 20 in data 29.03.2021 e nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, alle sostituzioni del personale cessato e che cesserà nel triennio di riferimento, come di seguito elencato e riportato nell'Allegato A *“Piano triennale dei fabbisogni di Personale”*, che prevede:

- n. 1 posti, per Istruttore amministrativo contabile categoria giuridica C, con assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante scorrimento graduatorie di altri enti, concorso pubblico, in sostituzione della matricola 141;
- n. 1 posti, per Istruttore amministrativo contabile categoria giuridica C, con assunzione a tempo pieno e indeterminato mediante scorrimento graduatorie di altri enti, concorso pubblico, in sostituzione della matricola 145;

**Considerato** che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il plafond calcolato con il nuovo valore soglia;

**Rilevato** inoltre che l'Ente, nel rispetto della normativa vigente, può beneficiare anche dell'utilizzo dei risparmi delle proprie facoltà assunzionali relative al quinquennio 2016 – 2020;

**Richiamati** l'art. 5, comma 2 del D.M. 17.03.2020, nonché il parere del MEF – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Prot. 12454 del 15.01.2021 avente ad oggetto: "Richiesta parere su facoltà assunzionali e sostenibilità finanziaria", si precisa che questo Ente, pur collocandosi al di sotto dei limiti massimi consentiti dal valore soglia di riferimento (Comune virtuoso), opta, in quanto maggiormente favorevole, per le nuove regole di gradualità secondo gli incrementi percentuali individuati dalla tab. 2, dell'art. 5, comma 1 del D.M. 17.03.2020 e di non avvalersi, pertanto, dell'utilizzo dei resti assunzionali dei cinque anni precedenti al 2020.

**Verificato che:**

- per l'anno 2021 il tetto massimo della spesa di personale consentita per il periodo 2020/2024, come risulta dalle nuove modalità di calcolo di cui al D.M. 17 Marzo 2020 in vigore dal 20 Aprile 2020, è pari a **€ 770.574,22** e nell'anno 2021 può incrementare la spesa di personale registrata nell'anno 2018 nella misura del 25% ovvero per **€ 123.520,97** e per un valore complessivo di **€ 617.604,84** che costituirà limite massimo degli stanziamenti del bilancio di previsione triennio 2021/2023 annualità 2021;
- i valori percentuali di incremento nelle singole annualità, rappresentano un incremento rispetto alla base "spesa di personale 2018", per cui la percentuale individuata per ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti;
- si tratta di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi consentiti dal valore-soglia di riferimento;

**Si evidenzia** la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020:

Capacità assunzionali			
Descrizione	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Valore parametro media entrate correnti	2.791.935,58	2.791.935,58	2.791.935,58
Spesa di personale 2018	494.083,87	494.083,87	494.083,87
Spesa di personale	560.019,26	560.019,26	560.019,26

2019			
Parametro dell'ente (%)	20,06%	20,06%	20,06%
Parametro max previsto per il Comune di corrispondente fascia demografica	27,60%	27,60%	27,60%
Margine percentuale effettivo	7,54%	7,54%	7,54%
Margine assoluto di spesa aggiuntiva	276.490,35	276.490,35	276.490,35
Spesa massima possibile annualità 2021-2022-2023 rispetto a parametro	770.574,22	770.574,22	770.574,22
Margine di crescita spesa max previsto nel decreto rispetto al 2018	25%	28%	29%
Margine assoluto di spesa aggiuntiva	123.520,97	138.343,48	143.284,32
Spesa massima sostenibile anno 2021-2022-2023 rispetto al 2018	617.604,84	632.427,35	637.368,19
Spesa massima effettivamente sostenibile annualità 2021-2022-2023 al netto dei resti assunzionali	617.604,84	632.427,35	637.368,19
Spesa per il personale prevista	543.282,28	543.282,28	543.282,28

annualità corrente			
Assunzioni previste nell'anno con resti assunzionali annualità precedenti			
<b>Spesa massima</b>	<b>617.604,84</b>	<b>632.427,35</b>	<b>637.368,19</b>
Margine	74.322,56	89.145,07	94.085,91

**Rilevato** che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2021– 2023 è inferiore alla spesa potenziale massima;

### Tipologie di Verifiche

- ✓ **sono rispettate** le capacità assunzionali a tempo indeterminato in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019 **in merito al valore soglia calcolato con le percentuali per fasce demografiche** sulla media delle entrate correnti accertate negli ultimi tre esercizi chiusi (al netto del FCDE di previsione) come meglio specificato nella Relazione analizzata;
- ✓ **è stato rispettato** il vincolo di assunzionale di personale con contratto flessibile nei limiti della spesa determinata a consuntivo nel 2009;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in data 24/09/2021;

**Visto** il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in data 01/10/2021;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

### Considerato che

- ✓ Il rispetto degli equilibri di Bilancio alla luce del D.M. 01 agosto 2019 e successive modificazioni e integrazioni, individua i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo;

✓ I saldi dei nuovi equilibri si basano sui risultati di competenza, equilibrio di bilancio e equilibrio complessivo;

✓ lo stato di salute finanziaria dell'Ente, **si misura soprattutto sotto il profilo dell'equilibrio corrente e a supporto dell'analisi**, potrebbero rilevarsi altri indicatori che consentono di analizzarne la gestione, evidenziando i parametri di criticità specifici e/o situazioni di disequilibrio;

**Dato atto che**

- ✓ in tal fattispecie, per poter asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, è necessario effettuare **un'attenta analisi finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente**, sia con riferimento ai risultati conseguiti nei rendiconti, sia a quelli dei bilanci di previsione;

**ESPRIME**

Parere:

- ✓ **Favorevole** sull'adeguamento del Fabbisogno

**Condiziona le nuove assunzioni**

al costante mantenimento degli equilibri e alla salvaguardia da determinarsi in riferimento alla normativa vigente.

Cagliari 28/10/2021

Firmato digitalmente

Il Revisore Unico

Dott. Gian Luca Zicca